

## Newsletter n. 39 del 7 Novembre 2015

### **1. START-UP E PMI INNOVATIVE - Nuovi Pareri del Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico **cinque nuovi Pareri e una Circolare** riguardanti le Start-Up le PMI innovative.

I primi due pareri sono entrambi datati **29 ottobre 2015**.

Il **primo parere (Prot. 218415)** risponde a quesito in materia di Start-up e PMI innovative, relativamente alla parte in cui, fra i requisiti alternativi, si prevede che la Start-up possa essere "*titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore*" mentre il **secondo parere (Prot. 218430)** risponde a quesito in materia di Start-up relativamente alla parte in cui, fra i requisiti alternativi, si prevede che la Start-up possa essere "*titolare della licenza d'uso su un brevetto in corso di riconoscimento*".

Gli altri due pareri e la circolare sono datati **3 novembre 2015**.

Il **primo parere (Prot. 222631)** risponde a quesito in materia di Start-up innovative, in relazione all'applicazione dell'articolo 25, comma 2, lett. b) del D.L. 179/2012, con riferimento alla possibilità, in un momento successivo all'iscrizione in sezione speciale, di mutare il requisito senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell'iscrizione stessa.

Il **secondo parere (Prot. 222697)** risponde a quesito, anche con riferimento alla circolare n. 3682/C del 3 settembre 2015, in merito alla certificazione dei bilanci, come riveniente dalla disciplina in materia di PMI innovative.

La **circolare n. 3683/C (Prot. 222703)** fornisce risposta a numerosi quesiti pervenuti da parte di imprese ed associazioni di categoria, tendenti a conoscere se l'obbligo di certificazione del bilancio, sancito dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 3 del 2015, debba essere coevo all'approvazione del bilancio stesso.

Il **quinto parere**, datato 4 novembre 2015, (**Prot. 223650**), risponde a quesito in materia di PMI innovative, in relazione all'applicazione dell'articolo 4, comma 3, lett. f) del D.L. n. 3 del 2015, con riferimento alla dichiarazione autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a holding.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei nuovi pareri ministeriali clicca qui.](#)

### **2. PMI INNOVATIVE - Dal Ministero dello Sviluppo Economico chiarimenti sulla certificazione del bilancio in sede di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.**

In caso di **PMI Innovativa**, in sede di prima iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle imprese, **la certificazione del bilancio non può che essere successiva alla redazione e approvazione del bilancio stesso**, fatta salva l'ipotesi marginale dell'iscrizione in sezione speciale coincidente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

E' questo il chiarimento giunto dal Ministero dello Sviluppo economico con la **circolare n. 3863/C del 3 novembre 2015**.

Adottando un criterio interpretativo fondato sui principi di proporzionalità e ragionevolezza – scrive il Ministero - si ammette che in sede di iscrizione in sezione speciale, la società ricadenti in tale tipologia possa depositare una certificazione del proprio bilancio successiva all'approvazione del medesimo, purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione. Resta fermo che, a regime, e cioè dal primo esercizio successivo alla iscrizione nella sezione speciale, la PMI innovativa è tenuta ad adempiere alla certificazione del bilancio **contemporaneamente all'approvazione del medesimo**, secondo quanto già precisato con la circolare 3682/C del 3 settembre 2015 e con la nota del 3 novembre 2015, Prot. 222697, pena la cancellazione immediata dalla sezione speciale e la decadenza dalle relative agevolazioni, senza possibilità di proroghe o sanatorie o remissioni in termini.

A regime, e per le società di regola già soggette a tale adempimento, **la certificazione di bilancio dovrà sempre essere depositata presso il Registro delle imprese congiuntamente al bilancio, alla nota integrativa e alle relazioni.**

Le società che presenteranno la certificazione di bilancio disgiuntamente dal deposito del bilancio stesso, secondo quanto indicato in precedenza, dovranno utilizzare l'ordinario modulo B, allegando il modulo XX, dove verrà indicato *“deposito della certificazione di bilancio ai fini della iscrizione alla sezione speciale PMI innovative, a norma della Circolare MiSE n. 3683/C”*.

La scelta legislativa di imporre tale adempimento alle PMI innovative - precisa il Ministero - è ovviamente legata alle operazioni di verifica che la legge stessa rimette ai vari organi coinvolti. Pertanto solo mediante l'esposizione della certificazione di bilancio nel Registro delle imprese, i competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, la Guardia di Finanza e gli altri soggetti previsti dalla legge, possono avere contezza delle risultanze di bilancio confermate dai revisori.

**Le Camere di Commercio sono tenute a vigilare** e a informare prontamente il Ministero, sull'eventuale inadempienza rispetto all'obbligo di certificazione del bilancio da parte delle PMI innovative, con particolare attenzione all'allegazione della stessa certificazione al bilancio depositato nella fattispecie delle società soggette di regola alla certificazione del bilancio e in quella delle società di regola non soggette alla certificazione del bilancio, ma giunte al primo esercizio successivo all'iscrizione nella sezione speciale.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei nuovi pareri ministeriali clicca qui.](#)

### **3. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

- 1) La **risoluzione n. 161020 del 11 settembre 2015** fornisce chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di onorabilità per l'avvio di una attività di commercio al dettaglio da parte di tutti i soggetti di una società a responsabilità limitata indicati nell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (antimafia). Il Ministero ricorda che, dopo le modifiche apportate all'articolo 85 del Codice antimafia dall'art. 1 della legge n. 121 del 6 agosto 2015, l'obbligo delle verifiche antimafia è stato esteso **a tutti i familiari conviventi di titolari di incarichi rilevanti nell'impresa, anche se non residenti sul territorio italiano, inclusi i membri del collegio sindacale.**
- 2) La **risoluzione n. 162011 del 14 settembre 2015** diffonde il contenuto della nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2855 del 7 agosto 2015 con la quale tale Ministero si è espresso in merito alla vigente formulazione dell'art. 4, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli.
- 3) La **risoluzione n. 162167 del 14 settembre 2015** reca una serie di precisazioni in merito alla possibilità per una azienda agricola che produce in proprio liquori utilizzando i frutti prodotti direttamente sul fondo agrario e di rivenderli tramite commercio elettronico.
- 4) La **risoluzione n. 174884 del 29 settembre 2015** risponde al quesito se sia consentita la vendita da parte delle imprese artigiane degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione.
- 5) La **risoluzione n. 174892 del 29 settembre 2015** reca chiarimenti in merito alla correttezza della comunicazione di inizio di attività presentata da un imprenditrice agricola, tramite protocollo e in forma cartacea, per la vendita di funghi prodotti e coltivati nella propria azienda agricola su aree pubbliche di forma non itinerante.

Per quanto riguarda le modalità della comunicazione da inviare al SUAP il Ministero, nel richiamare la normativa vigente, ha confermato che nel caso di Comuni che abbiano già reso pienamente operativa la **procedura telematica**, ossia utilizzino una procedura informatica predisposta che risponda alle caratteristiche tecniche stabilite dal decreto n. 160 del 2010, i rapporti con l'impresa devono avvenire **esclusivamente tramite l'utilizzo di tale modalità**. Le imprese, pertanto, devono conformarsi alle

modalità di comunicazione telematica scelte dalle predette amministrazioni e **non possono liberamente optare neanche per una trasmissione tramite PEC**, che peraltro non dà luogo ad una gestione telematica del procedimento. Non è dunque ammissibile l'invio di una pratica in forma cartacea e, ove ciò si verifici, la medesima è da considerarsi irricevibile.

6) La **risoluzione n. 199143 del 15 ottobre 2015** reca chiarimenti in merito ai soggetti tenuti al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 tenuto conto dell'abrogazione del D.P.R. n. 252 del 1998.

7) La **risoluzione n. 223700 del 4 novembre 2015** risponde al quesito sulla ammissibilità di attivazione all'interno di un fabbricato collocato presso un impianto di distribuzione di carburanti di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici unitamente ad altre merci.

LINK:

[Per scaricare il testo del le nuove risoluzioni clicca qui.](#)

#### **4. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico**

Ai sensi della disciplina nazionale, il titolare di un'autorizzazione amministrativa di tipo A (ovvero esercitabile su un posteggio dato in concessione) nei giorni in cui non si effettua il mercato, può svolgere attività di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale al quale appartiene il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il medesimo titolare può, altresì, partecipare alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Questo è quanto sostiene il Ministero dello Sviluppo Economico con la **Risoluzione del 27 luglio 2015, Prot. 128486**, pubblicata sul proprio sito istituzionale il 5 novembre 2015.

In particolare, scrive il Ministero, l'articolo 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998, come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 59 del 2010, disciplina l'esercizio dell'attività, specificando, al comma 1, che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Il successivo comma 3 prevede, poi, che *"L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale"*.

Il successivo comma 6, inoltre, dispone che *"L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale"*.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

#### **5. L. N. 124/2015 - Legge sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche - Circolare ASSONIME sulle misure di semplificazione amministrativa**

ASSONIME (*Associazione fra le Società italiane per Azioni*) ha diramato una circolare (la **n. 30 del 30 ottobre 2015**) con la quale si analizzano le disposizioni della legge n. 124/2015 sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche (c.d. "*Legge Madia*"), che mirano a semplificare i procedimenti amministrativi (articoli da 2 a 6) e ad accelerare l'operatività delle misure legislative (articolo 21).

La legge ha anzitutto modificato alcune previsioni della legge generale sul procedimento amministrativo (la n. 241/1990) con l'obiettivo di aumentare la certezza delle situazioni giuridiche creando un contesto più favorevole agli investimenti.

Per la SCIA è stata eliminata la possibilità per le amministrazioni di esercitare il potere di revoca in autotutela; per tutti i procedimenti è stato specificato che il termine massimo per l'annullamento d'ufficio del provvedimento illegittimo è di diciotto mesi. È stato inoltre inserito nella legge n. 241/1990 un nuovo articolo 17-*bis* che introduce un regime di silenzio assenso per i procedimenti volti all'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi per i quali sono previsti assensi, concerti o nulla osta da parte di altre amministrazioni o di gestori di beni e servizi pubblici. Nei casi di dissenso tra amministrazioni statali, è previsto un potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oltre alle disposizioni ad efficacia immediata, la legge n. 124/2015 prevede l'adozione da parte del Governo di decreti legislativi o regolamenti su vari profili dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Tra le disposizioni attinenti alla semplificazione dei procedimenti, hanno particolare rilievo l'articolo 2, che delega il Governo al riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi e l'articolo 4, che prevede l'adozione di un regolamento volto a consentire l'abbreviazione dei termini e

l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri in procedimenti di particolare rilievo per l'economia e l'occupazione.

La legge n. 124/2015 prevede anche un intervento di ricognizione dei procedimenti che sono oggetto, rispettivamente, di SCIA, silenzio-assenso, autorizzazione espressa o comunicazione preventiva, con l'obiettivo di chiarire agli interessati il regime applicabile e di razionalizzare al contempo la disciplina.

La circolare commenta infine l'articolo 21 della legge n. 124/2015 che, per smaltire i provvedimenti attuativi previsti dalle leggi entrate in vigore nell'ultimo triennio, delega il Governo a abrogare o modificare le disposizioni legislative non autoapplicative.

LINK:

[Per accedere al sito dell'ASSONIME clicca qui.](#)

## **6. CAMERE DI COMMERCIO - Pronta una bozza di decreto legislativo che attua quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2015**

Profondo riordino delle Camere di Commercio, con attuazione di accorpamenti, nuove funzioni e riduzione del numero da 105 a 60. E' quanto prevedrebbe la bozza di decreto legislativo, a cui starebbe lavorando il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. che attua la norma contenuta nell'articolo 10 della **legge 7 agosto 2015, n. 124**, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (c.d. "Riforma Madia").

In tale articolo sono stati, infatti, dettati i **principi e i criteri direttivi** a cui dovrà ispirarsi il Governo nell'adottare un decreto legislativo per la  **riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio**, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della bozza di decreto di riforma clicca qui.](#)

## **7. APPALTI PUBBLICI - La Commissione europea pubblica una guida per la gestione dei fondi strutturali e d'investimento europei**

"**Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari**". Questo è il titolo di una guida, pubblicata dalla Commissione europea, che offre un orientamento ai **funzionari pubblici responsabili degli appalti** al fine di ottenere il massimo dagli investimenti pubblici e impiegare i fondi europei in modo ottimale.

Il presente documento fornisce **istruzioni su come evitare gli errori** spesso riscontrati negli appalti pubblici relativi a progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei.

L'obiettivo è quello di **agevolare l'attuazione dei programmi operativi e incoraggiare l'adozione di buone prassi**. Il documento non fornisce indicazioni giuridicamente vincolanti ma è finalizzato a fornire raccomandazioni generali e a illustrare le migliori prassi.

La guida si inserisce nella più vasta iniziativa volta a migliorare il modo in cui gli Stati membri e le regioni utilizzano i Fondi della politica di coesione, parallelamente alla creazione della piattaforma "**Peer 2 Peer**" e dei "**patti d'integrità**".

Il documento, redatto con la collaborazione della Banca europea degli investimenti, si compone di due parti.

La **prima parte** è dedicata agli orientamenti, suddivisi in base alla fase della procedura di appalto pubblico: preparazione e pianificazione; pubblicazione; presentazione delle offerte e selezione degli offerenti; valutazione delle offerte; aggiudicazione dell'appalto; esecuzione del contratto di appalto. Gli orientamenti evidenziano per ogni fase le situazioni a cui prestare maggiore attenzione e i modi in cui è possibile evitare gli errori più comuni.

La **seconda parte** fornisce 10 toolkits (quali: la scelta dei criteri di selezione o di aggiudicazione, la modifica dei contratti e il controllo della compliance), illustrando sinteticamente cosa fare e cosa non fare nel ciclo dell'appalto.

La guida non fornisce un'interpretazione giuridica su come rispettare le prescrizioni delle direttive UE, ma rappresenta un **supporto per i funzionari nella gestione degli appalti pubblici** in cui sono utilizzati i fondi europei.

Questo tipo di documenti di orientamento svolge un ruolo importante per le amministrazioni, anche in vista dell'entrata a regime del nuovo sistema dei contratti pubblici previsto dalle direttive europee del 2014.

LINK:

[Per scaricare il testo della guida clicca qui.](#)

## **8. CRISI D'IMPRESA - Un documento del CNDCEC fornisce le linee guida per una corretta informativa e valutazione**

**"Informativa e valutazione nella crisi d'impresa"**: è il titolo di un documento messo a punto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (CNDCEC), nato con la finalità di superare i limiti tuttora presenti, secondo la categoria, nella definizione di crisi d'impresa.

Il CNDCEC - si legge nella premessa - "in considerazione della sempre più accentuata crisi economica che coinvolge le imprese e che ha portato il legislatore ad avere, negli ultimi anni, una particolare attenzione alla disciplina delle procedure concorsuali, tanto da intervenire con continue modifiche sulla legge fallimentare e il Governo ad istituire una nuova Commissione di esperti per la riforma organica delle discipline e delle procedure concorsuali, ha ritenuto necessario predisporre il presente documento per definire quali sono gli **elementi economico-aziendale qualificanti l'informativa e la valutazione della crisi d'impresa**. Il documento evidenzia, quindi, le possibili conoscenze o conoscibilità che gli operatori o i soggetti che hanno rapporti con un'impresa in difficoltà possano acquisire circa il reale rischio di *default* della stessa impresa".

Nella **Prima Parte** il documento inquadra il concetto di crisi d'impresa **sotto il profilo giuridico**. A riguardo, il CNDCEC rileva come la dottrina qualifichi tale stato in un'ottica dinamica rappresentando *"una perturbazione o improvvisa modificazione di un'attività economica organizzata, prodotta da molteplici cause ora interne al singolo organismo, ora esterne, ma comunque capaci di minarne l'esistenza o la continuità"*.

Nella **Seconda Parte** il documento offre una definizione dei concetti di crisi e di insolvenza **sotto il profilo aziendalistico**. In particolare, vengono individuati gli elementi qualitativi e informativi della rilevazione degli stadi (crisi e insolvenza) utili per valutare se un'impresa si trovi effettivamente in condizione di dissesto o potenziale o viceversa in una condizione di crisi reversibile e, in quanto tale, superabile.

LINK:

[Per accedere al sito del CNDCEC e scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **9. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Iscrizione nel registro degli organismi di composizione estesa anche ai ragionieri - Sentenza del TAR del Lazio che accoglie il ricorso del CNDCEC**

Estesa anche ai ragionieri la possibilità di iscriversi nel **Registro degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento**. Con una sentenza depositata il 4 novembre 2015, il **TAR del Lazio** ha, infatti, accolto il ricorso presentato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) contro i Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze con il quale l'ente aveva impugnato il **Decreto 24 settembre 2014** che, prevedendo la laurea tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di fatto **escludeva circa 35 mila ragionieri**, sprovvisti di laurea ma pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi in quanto iscritti alla sezione A dell'Albo dei commercialisti.

Tale disposizione, infatti, portava all'esclusione dei Ragionieri iscritti alla sezione A dell'Albo e, secondo il Consiglio nazionale, si poneva in contrasto sia con il D.Lgs. n. 139 del 2005, che riconosce a tutti gli iscritti alla sezione A le competenze tecniche per la gestione della crisi, che con la L. n. 3 del 2012, che istituisce gli organismi di composizione della crisi, nella parte in cui stabilisce che le funzioni attribuite a tali organismi possono essere svolte anche da professionisti che abbiano i requisiti per essere nominati **curatori fallimentari** tra cui, appunto, i Ragionieri.

Una tesi condivisa dal tribunale amministrativo regionale, che rileva una **"sostanziale omogeneità tra le funzioni che i Ragionieri commercialisti possono svolgere quali iscritti all'Albo e le competenze attribuite dal decreto agli organismi di gestione della crisi"**. Di conseguenza, chiarisce il TAR, *"in assenza di una norma equiordinata al D.Lgs. 139/2005, l'introduzione, in sede regolamentare, di una restrizione in danno dei Ragionieri commercialisti e delle competenze che la legge riconosce agli stessi si rivela illegittima"*. In caso contrario, ci si ritroverebbe nella situazione in cui *"i Ragionieri che possono essere nominati dal giudice gestori della crisi, non potrebbero tuttavia risultare iscritti nel corrispondente elenco dal quale trarre i professionisti con medesime competenze"*.

Era subito apparso palese che il citato decreto conteneva una formulazione erronea nella parte in cui prevede un generalizzato obbligo di possesso della laurea specialistica quale requisito di accesso

all'elenco dei soggetti ammessi a ricoprire la qualifica di gestore della crisi da sovra indebitamento, senza prevedere però una deroga per i ragionieri.

Con questa sentenza viene posto rimedio ad una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento.

Ricordiamo che con il **decreto 24 settembre 2014, n. 202**, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, il Ministero della Giustizia ha emanato il regolamento recante i **requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento**.

La disciplina della "**crisi da sovra indebitamento**" è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla **Legge 27 gennaio 2012, n. 3** (*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento*), al fine di poter offrire uno strumento anche a quei soggetti che sono esclusi dalla disciplina fallimentare, in quanto di piccole dimensioni o privati.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **10. ENTI LOCALI - Remunerabilità anche ai revisori con incarichi politici - Parere favorevole del Ministero dell'Interno**

L'esclusione di ogni remunerazione, prevista dall'art. 5, comma 5 del D.L. n. 78/2010, per il titolare di incarichi presso la Pubblica Amministrazione che rivesta al contempo una carica elettiva in enti locali, **non si applica agli incarichi di revisione**.

E' questo il chiarimento giunto dal **Ministero dell'Interno con la nota n. 0010313 del 5 novembre 2015**.

Ricordiamo che, ai sensi del comma 5, dell'articolo 5 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, "*nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta*".

Come viene chiarito nella nota del Ministero dell'Interno "*l'ambito di applicazione di tali disposizioni, tuttavia, ed in particolare il divieto di cumulo degli emolumenti, preso atto che la finalità perseguita dal legislatore è la riduzione del costo degli apparati politici, deve ritenersi limitato ai costi ed alle spese necessarie per l'esercizio degli incarichi conferiti all'amministratore in relazione alla carica elettiva e quindi all'esercizio del munus pubblico, conseguentemente questa Direzione centrale è dell'avviso che, fatti salvi eventuali profili di incompatibilità espressamente previsti, sono esclusi dalla "portata" applicativa della disposizione in esame quegli incarichi, eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza*".

Soddisfazione, naturalmente, da parte dell'organo direttivo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), che da tempo sosteneva questa tesi.

L'auspicio – afferma di il direttore centrale della finanza locale del Ministero dell'interno – è che questo nostro parere possa ora contribuire ad aprire un momento di riflessione su questo rema da parte della magistratura contabile.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del CNDCEC clicca qui.](#)

## **11. INTERNAZIONALIZZAZIONE - On line un nuovo portale per i professionisti realizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Promos**

L'internazionalizzazione è sempre più un'esigenza per le imprese italiane che devono far fronte alla crisi della domanda interna: ciò richiede loro di avere **competenze e assistenza** per poter approcciare al meglio i mercati internazionali.

Per venire incontro a queste esigenze, **Wolters Kluwer**, in collaborazione con **Promos**, Azienda Speciale per le Attività Internazionali della Camera di commercio di Milano, lancia in Italia [www.consulenzazienda.it](http://www.consulenzazienda.it), il nuovo portale per i commercialisti che vogliono fornire servizi a valore aggiunto nella consulenza alle aziende clienti.

Tre sono **gli strumenti di valutazione e orientamento** realizzati per ottenere il quadro complessivo del posizionamento dell'azienda rispetto all'accesso ai mercati esteri, per identificare i migliori mercati obiettivo dell'esportazione dei propri prodotti e servizi e per verificare il rischio di credito legato agli investimenti:

- **Export check up**, per verificare la propensione dell'azienda verso i mercati esteri;

- **Primo orientamento**, per identificare i mercati potenzialmente più interessanti in relazione al prodotto da esportare;
  - **Credit passport**, per certificare l'azienda, ottenere credito dalle banche, presentarsi ai partner.
- L'interrogazione di ciascuno di questi servizi e i documenti di sintesi che ne costituiscono il report possono essere utilizzati dal professionista come base di analisi delle opportunità di accesso ai mercati esteri delle aziende clienti o potenziali, in un'ottica consulenziale.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al portale clicca qui.](#)

## **12. PagoPA - Entro il 31 dicembre 2015 obbligo per tutte le P.A. di aderire al Nodo dei Pagamenti - Online le specifiche attuative delle linee guida AgID**

Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate per legge ad aderire al sistema e a programmare le attività di implementazione dei servizi **entro il 31 dicembre 2015**.

Considerando il numero delle Amministrazioni coinvolte e dei relativi servizi, il completamento dell'attivazione di questi - in coerenza con il piano di crescita digitale - dovrà avvenire **entro dicembre 2016**.

Con la **Determinazione n. 103 del 16 ottobre 2015** sono state adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale **le nuove versioni delle specifiche attuative delle linee guida per i pagamenti elettronici** in favore di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi.

I nuovi allegati stabiliscono le specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione (**Allegato A**) e del Nodo dei Pagamenti-SPC (**Allegato B**).

Tra le modifiche introdotte nelle nuove specifiche attuative si segnala:

- **Marca da Bollo Digitale**: sarà possibile acquistare online le marche da bollo da applicare ai documenti digitalizzati, permettendo così la digitalizzazione dell'intero processo amministrativo.
- **WISP - Wizard Interattivo per la Scelta del PSP**: sistema che definisce una modalità standard e un'unica user experience del processo di pagamento nell'interazione con l'ente creditore. PagoPA mette a disposizione degli enti creditori uno strumento per la gestione univoca della visualizzazione degli strumenti e dei canali di pagamento a disposizione dell'utente.
- **MyBank**: formalizzate le modalità d'uso del servizio MyBank per pagare le PA.
- **Porta di Dominio Equivalente**: modalità semplificate per la connessione degli Enti Creditori al Sistema pagoPA, alternative alla Porta di Dominio SPCoop.

LINK:

[Per saperne di più dal sito dell'Agenzia per l'Italia digitale clicca qui.](#)

## **13. BANCA DATI DELLE MOROSITA' TELEFONICHE INTENZIONALI (S.I.Mo.I.Tel) - Sulla Gazzetta Ufficiale il Provvedimento del Garante Privacy**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, il **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 523 del 8 ottobre 2015** costitutivo di una banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico.

Tale banca dati è finalizzata alla verifica dell'affidabilità e della puntualità nei pagamenti nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (c.d. "**SIT - Sistema Informatico Integrato**").

Il nome di questa banca dati sarà "**Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia**" (S.I.Mo.I.Tel.).

Il provvedimento risponde all'esigenza espressa da *Assotelecomunicazioni (ASSTEL)*, quale associazione di categoria che rappresenta le imprese della tecnologia dell'informazione esercenti servizi di telecomunicazione fissa e mobile, che ha rimarcato la necessità di istituire una banca dati finalizzata alla verifica dell'attendibilità e della puntualità dei pagamenti nel settore dei servizi di comunicazione elettronica.

Tale banca dati, secondo quanto sostenuto da ASSTEL, permetterebbe, infatti, agli operatori di settore di condividere le informazioni sui comportamenti debitori, in particolare dei clienti degli operatori telefonici, consentendo all'operatore ricevente di conoscere, in occasione della presentazione di una richiesta di instaurazione di un rapporto contrattuale da parte di un nuovo cliente, eventuali posizioni di indebitamento nei confronti di altri operatori.

Secondo ASSTEL, la costituzione del SIT, resa ancora più urgente dall'intervenuto processo di liberalizzazione avviato in Italia anche nel settore della telefonia, si renderebbe necessaria per assicurare l'ordinato sviluppo del mercato telefonico, attesa l'impossibilità di effettuare verifiche sulle eventuali morosità pregresse.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

## **14. DURC ON LINE - Una semplificazione che funziona !**

Con un **comunicato stampa del 5 novembre 2015**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali evidenzia i risultati positivi della nuova procedura di rilascio del **Documento Unico di Regolarità Contributiva** (DURC on-line).

A quattro mesi dall'avvio oltre 1 milione e 200 mila le richieste di certificazione, l'84,6% ha ottenuto il rilascio in tempo reale del documento, che, è opportuno ricordarlo, ha validità di quattro mesi e può essere utilizzato per ogni finalità richiesta dalla legge senza bisogno di richiederne uno nuovo ogni volta.

Un dato positivo, che attesta un'elevata percentuale di conformità ai requisiti di legge da parte delle imprese, migliorando ulteriormente il dato di regolarità riscontrato dopo un mese dall'avvio (l'80,7%).

Riguardo alle restanti richieste, per il 4% circa è stata avviata un'istruttoria che si conclude entro le 72 ore dalla presentazione della domanda con il rilascio di un DURC regolare o con la richiesta di regolarizzazione; mentre per poco più del 10%, è stata accertata un'irregolarità, ovvero una non conformità ai requisiti previsti dalla legge.

Questi dati confermano l'utilità della nuova procedura di rilascio del DURC che riduce i tempi per l'ottenimento della certificazione e, di conseguenza, consente risparmi significativi, in termini di impiego di ore di lavoro, per le imprese, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti tenuti al rilascio.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del Ministero del Lavoro clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 1° AL 7 NOVEMBRE 2015)**

**1) Ministero dell'Interno - Decreto 25 settembre 2015, n. 176:** Regolamento recante disposizioni concernenti l'aggiornamento e l'integrazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 26 giugno 2015:** Aggiornamento degli importi di cui agli allegati IV e III-ter del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, relativi alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 12 ottobre 2015:** Riconoscimento dell'uso speciale dei veicoli delle autoscuole, ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Corte dei Conti - Decreto 21 ottobre 2015:** Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)



**5) Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Comunicato:** Adozione del regolamento «Mezzi aerei a pilotaggio remoto» edizione 2. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**6) Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento 8 ottobre 2015:** Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico (S.I.Mo.I.Tel). (Provvedimento n. 523). (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**7) Ministero della Salute - Decreto 23 ottobre 2015:** Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2015, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe. (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 6 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 1° AL 7 NOVEMBRE 2015)

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1980 della Commissione del 4 novembre 2015,** che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 289/ del 5 novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1980 della Commissione del 4 novembre 2015,** che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 290/9 del 6 novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)